

SEDUTA

110.

SITZUNG

5-7 -1952

Presidente: MAGNAGO

vice-Presidente: MENAPACE



Ore 10.

PRESIDENTE: La seduta è aperta.
Appello nominale.

PANIZZA (D.C.): *(fa l'appello)*.

PRESIDENTE: Manca il numero legale.
Farò un nuovo appello alle ore 10.15.

Ore 10.15.

PRESIDENTE: La seduta è aperta.
Appello nominale.

PANIZZA (D.C.): *(fa l'appello)*.

PRESIDENTE: La seduta è validamente costituita. Processo verbale della seduta del 30 maggio 1952.

MENAPACE: (vice-Presidente del Consiglio - IND.): *(Legge il processo verbale)*.

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale?
Il verbale è approvato.

Comunico l'oggetto delle interrogazioni e delle interpellanze nel frattempo pervenute alla Presidenza del Consiglio *(Legge le interrogazioni ed interpellanze)*.

1° Punto dell'Ordine del giorno: « Accettazione delle dimissioni dell'Assessore sup-

plente dottor von Pretz dalla Giunta regionale. Elezione di un nuovo Assessore supplente presso la Giunta regionale in sostituzione del dottor von Pretz ».

Il dottor von Pretz ha presentato alla Presidenza del Consiglio le dimissioni da Assessore supplente, in quanto che egli è stato eletto consigliere comunale a Fortezza. Egli ha chiesto le dimissioni da Assessore supplente perché detta qualifica è incompatibile con la nuova carica di consigliere comunale di Fortezza; dimissioni che il Consiglio dovrebbe accettare. Poi si procederà alla nomina di un nuovo Assessore supplente in sostituzione di Pretz. Chi chiede la parola sulle dimissioni presentate dal consigliere Pretz come Assessore supplente? Nessuno. Chi è d'accordo con le dimissioni presentate per i motivi che ho già spiegato, prego alzi la mano: maggioranza, astenuti 3. Sono approvate a maggioranza le dimissioni dell'Assessore supplente dottor von Pretz. Elezione del nuovo Assessore supplente presso la Giunta regionale, in sostituzione di von Pretz.

BENEDIKTER (S.V.P.): Il gruppo propone come sostituto di Pretz il consigliere Forer.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola su questa proposta di Benedikter? Nessuno?

Allora prego di distribuire le schede; dobbiamo votare per scheda segreta la proposta. Chi è d'accordo scriva il nome Forer.

PRESIDENTE: La seduta è riaperta; esito della votazione: Forer 18 voti, Muther 2 voti, Pretz 1 voto. Schede bianche 10. Totale votanti 31. Pertanto con 18 voti Forer è eletto Assessore supplente presso la Giunta regionale, in sostituzione di Pretz.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Volevo dire sobriamente due parole di saluto al nostro Assessore supplente Pretz che oggi cessa dal suo incarico. La sua presenza in mezzo a noi è stata breve, ma lascerà un grandissimo ricordo per il tono cordiale di serietà ed equilibrio che ha sempre portato nelle discussioni. Lo ringraziamo e salutiamo da buoni amici, e facciamo voti che il nuovo eletto venga fra noi come in mezzo ad una famiglia e possiamo contare sulla sua piena collaborazione.

2° Punto dell'Ordine del giorno: « *Elezione di un consigliere regionale a componente della Commissione legislativa ai lavori pubblici, in sostituzione dell'assessore ingegner Alois Pupp* ».

L'assessore Pupp era membro di questa Commissione e con la sua nomina ad Assessore della Giunta regionale, la sua posizione nella Commissione legislativa suddetta è diventata incompatibile, per cui deve essere sostituito con altro consigliere del gruppo etnico tedesco della S.V.P. dalla quale proveniva l'assessore Pupp. Questo è il motivo della sua sostituzione.

BENEDIKTER (S.V.P.): Il gruppo propone quale successore di Pupp, il consigliere Muther.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola sulla proposta di Benedikter? Nessuno? Metto in votazione per alzata di mano la proposta di Benedikter. Chi è d'accordo di nominare Muther a componente della Commissione legislativa per i lavori pubblici, prego alzi la mano: approvato all'unanimità.

3° punto dell'Ordine del giorno: « *Disegno di legge portante norme per l'elezione degli Uffici di presidenza del Consiglio regionale ecc.* ».

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): (Legge la relazione della Giunta).

« *Lo statuto regionale stabilisce all'articolo 18, che sono organi della Regione: Il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo Presidente, ed all'articolo 47 dello stesso statuto è detto che sono organi della Provincia il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale ed il suo Presidente.*

Gli articoli 24-28 dello statuto contengono le norme che devono valere per le elezioni degli organi suddetti e per il funzionamento degli stessi; come si debba procedere in caso di morte, di dimissione degli eletti, di revoca degli organi e quale deve essere la composizione delle Giunte e quali le loro competenze; ma essi non contengono le norme procedurali e formali da seguirsi per l'elezione e costituzione degli organi suindicati.

Per la prima elezione del Consiglio regionale il Governo, a mente dello statuto regionale, ha provveduto con decreto del Presidente della Repubblica del 13 settembre 1948, n. 1255, rispettivamente del 12 dicembre 1948, n. 1414; ma le disposizioni di questi decreti dovevano valere soltanto per la prima di queste elezioni.

Spetta al Consiglio regionale di provvedere con legge regionale a regolare le elezioni

dei futuri Consigli regionali, degli Uffici di Presidenza del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali, del Presidente della Giunta regionale e delle Giunte provinciali, come pure della Giunta regionale e delle Giunte provinciali.

La regolamentazione deve naturalmente avvenire applicando le norme contenute nello statuto regionale, poiché le stesse, trattandosi di legge costituzionale, non sono suscettibili di modificazioni; spetta tuttavia al Consiglio di dettare i modi e le forme delle elezioni stesse.

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 1948, n. 1414, potrà e dovrà servire quale indice di quelle che sono state e che sono prevedibilmente le direttive del Governo in questa materia.

La Giunta regionale ha ritenuto di dover predisporre anche queste norme, affinché il nuovo Consiglio regionale ed i nuovi Consigli provinciali possano entrare nelle loro funzioni senza che si debba forse fare ricorso in materia a nuove norme di attuazione dello statuto regionale emanate dallo Stato. Queste disposizioni potrebbero venire incluse a far parte della legge regionale per l'elezione del Consiglio regionale; ma si potrà farne una legge speciale.

Il disegno di legge stesso non presenta necessità di chiarimenti, perché il progetto non fa che svolgere forme di carattere eminentemente procedurale, che trovano la loro giustificazione nell'atto stesso che il Consiglio è chiamato a compiere.

disegno di legge

Articolo 1

Il Consiglio regionale è convocato in pubblica adunanza nel giorno fissato nel de-

creto del Presidente della Giunta regionale che indice i comizi elettorali.

L'avviso di convocazione è inviato al Presidente della Giunta regionale in carica a tutti i Consiglieri regionali eletti, con lettera raccomandata.

L'adunanza ha luogo a Trento nella sede del Consiglio regionale.

All'adunanza è invitato il Commissario del Governo della Regione Trentino-Alto Adige, che in sua assenza o in caso di impedimento può delegare il vice-Commissario del Governo a rappresentarlo.

Articolo 2

La Presidenza provvisoria del Consiglio nella prima adunanza, è assunta dal Consigliere più anziano di età.

I Consiglieri più giovani fungono da Segretari.

Articolo 3

Costituita la Presidenza provvisoria, il Presidente, dopo aver fatto l'appello nominale dei Consiglieri, presta il giuramento pronunciando le parole: « Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione ».

Articolo 4

Il Presidente inviterà quindi i Consiglieri regionali presenti a prestare il medesimo giuramento ed a tale scopo fa in ordine alfabetico l'appello dei consiglieri, i quali ad uno ad uno rispondono: « Giuro ».

Articolo 5

L'esercizio delle funzioni di Consigliere regionale è condizionato alla prestazione del giuramento.

Se per giustificato impedimento un Consigliere non ha prestato il giuramento, questo può da lui prestarsi in seduta pubblica nella stessa seduta o nelle prossime sedute.

Nel caso di elezione suppletiva a norma del penultimo comma dell'articolo 37 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, il giuramento dei nuovi Consiglieri si presta nello stesso modo, nella successiva adunanza del Consiglio presieduta dal Presidente o dal vice-Presidente in carica.

Dell'avvenuto giuramento deve essere fatta espressa menzione nel verbale della seduta.

Una copia del verbale è rimessa al Commissario del Governo.

Articolo 6

Il Consiglio regionale procede quindi all'elezione, nel suo seno, del Presidente, del vice-Presidente del Consiglio regionale e dei due Segretari.

Il Presidente ed il vice-Presidente durano in carica un biennio.

Nel primo biennio del funzionamento del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i Consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana e il vice-Presidente fra i Consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; nel secondo biennio il Presidente è eletto tra i Consiglieri appartenenti a questo ultimo gruppo e il vice-Presidente tra quelli appartenenti al primo gruppo.

In caso di dimissioni, di morte o di decadenza del Presidente del Consiglio regionale, il Consiglio provvede all'elezione del nuovo Presidente, da scegliere nel gruppo linguistico al quale apparteneva il Presidente dimissionario o deceduto.

La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino allo scadere del biennio in corso.

Il vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Articolo 7

Per la validità delle elezioni del Presidente e del vice-Presidente del Consiglio è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri in carica.

L'elezione è fatta con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, computando fra i votanti anche le schede bianche.

Se dopo due elezioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si procede a votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto maggior numero di voti e riesce eletto quello che ha conseguito la maggioranza relativa di voti; ha la preferenza il più anziano di età.

Il Presidente provvisorio dell'adunanza fa la proclamazione dell'eletto, il quale assume tosto la Presidenza del Consiglio.

Articolo 8

Si passa poscia all'elezione del vice-Presidente osservando le norme valevoli per l'elezione del Presidente.

Articolo 9

Successivamente il Consiglio regionale elegge a semplice maggioranza di voti in un'unica votazione i due Segretari.

Articolo 10

Ultimata l'elezione della Presidenza del Consiglio, si procede alla nomina del Presidente della Giunta regionale.

Per la validità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri in carica.

L'elezione è fatta con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, computando fra i votanti anche le schede bianche.

Qualora dopo due votazioni nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza si procede alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto maggior numero di voti e riesce eletto quello che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

Articolo 11

Se nemmeno in questa terza votazione viene ottenuta la maggioranza assoluta dei voti, l'elezione viene rinviata ad altra seduta da tenersi entro i prossimi otto giorni e nella quale si procede a nuova votazione qualunque sia il numero dei Consiglieri intervenuti.

Nel caso che nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta di voti, si procede nella stessa seduta alla votazione di ballottaggio, proclamandosi poi eletto quello che ha conseguito il maggior numero di voti; a parità di voti ha la preferenza il più anziano di età.

Articolo 12

Nella stessa seduta nella quale è avvenuta l'elezione del Presidente della Giunta regionale, o nella prossima seduta del Consiglio, si delibera anzitutto il numero degli Assessori effettivi e degli Assessori supplenti che devono comporre la Giunta regionale.

La composizione della stessa deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Articolo 13

L'elezione degli Assessori regionali viene fatta dal Consiglio separatamente per ciascun gruppo linguistico e per gli Assessori effettivi separatamente da quelle degli Assessori supplenti.

Per l'elezione dei membri componenti la Giunta regionale è necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri componenti il Consiglio regionale.

L'elezione è fatta con votazione unica a scrutinio segreto ed a semplice maggioranza dei Consiglieri presenti. Ogni consigliere vota per tanti nomi quanti sono gli assessori da eleggere: risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

Articolo 14

Se dopo due votazioni resta scoperto qualche posto di Assessore effettivo o di Assessore supplente, si procede alla votazione di ballottaggio fra un numero doppio di quello dei posti da coprire.

Esso si svolge fra i candidati che hanno riportato nella seconda votazione il maggior numero di voti.

A parità di voti entrano in ballottaggio i più anziani di età.

Articolo 15

Con votazione a scrutinio segreto ed a semplice maggioranza di voti il Consiglio stabilisce quale degli Assessori regionali debba sostituire il Presidente della Giunta regionale in caso di assenza o impedimento.

Articolo 16

Il Consiglio regionale può revocare dalle loro funzioni il Presidente del consiglio ed

il vice-Presidente, il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori che non adempiano agli obblighi del loro ufficio.

A tale scopo il Consiglio regionale può essere convocato di urgenza su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

Nel caso che venga richiesta la revoca del Presidente del Consiglio regionale, la convocazione del Consiglio viene fatta dal vice-Presidente dello stesso.

Quando il Presidente od il vice-Presidente non procedano alla convocazione entro 15 giorni dalla domanda, la convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente della Giunta regionale.

Nel caso che anche il Presidente della Giunta regionale non convocasse il Consiglio regionale entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto nel comma precedente, la convocazione è fatta a cura del Commissario del Governo.

Se il Consiglio regionale non si pronuncia sulla domanda di revoca si procederà a sensi dell'articolo 27 dello statuto regionale (legge 26 febbraio 1948, n. 5).

Articolo 17

Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente in seduta ordinaria nella prima settimana di ogni semestre ed in seduta straordinaria a richiesta della Giunta regionale o del Presidente di questa, oppure a richiesta di un quarto dei Consiglieri in carica, come pure nei casi previsti dallo statuto regionale.

Della convocazione straordinaria del Consiglio deve essere data comunicazione al Commissario del Governo della Regione Trentino-Alto Adige.

Articolo 18

Il Presidente della Giunta regionale ed i membri della stessa restano in carica finché dura il Consiglio regionale e, dopo la scadenza di questo, provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del Presidente e dei componenti la Giunta da parte del nuovo Consiglio.

Articolo 19

Per l'elezione del Presidente, del vice-Presidente e dei Segretari del Consiglio provinciali valgono analogamente le disposizioni degli articoli precedenti relativi alla nomina del Presidente, del vice-Presidente e dei Segretari del Consiglio regionale.

Articolo 20

Il Presidente ed il vice-Presidente del Consiglio provinciale di Trento vengono eletti per quattro anni.

Il Presidente ed il vice-Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano sono eletti per un biennio.

Nel primo biennio di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i Consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca ed il vice-Presidente fra quelli appartenenti al gruppo di lingua italiana; nel secondo biennio il Presidente è eletto fra i Consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana e il vice-Presidente fra quelli appartenenti al gruppo di lingua tedesca.

Articolo 21

Per l'elezione del Presidente delle Giunte provinciali, degli Assessori effettivi e supplenti delle Giunte provinciali, per la determinazione del numero degli Assessori e per la nomina dell'Assessore che deve sostituire

il Presidente della Giunta provinciale in caso di assenza o di impedimento, valgono le norme dell'articolo precedente valevoli per l'elezione del Presidente e degli assessori effettivi e supplenti, come pure del delegato del Presidente della Giunta regionale.

Articolo 22

La Composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della provincia.

Gli Assessori supplenti della Giunta provinciale di Bolzano sostituiscono gli effettivi nelle rispettive attribuzioni tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.

In caso di morte, di dimissioni, decadenza o revoca degli Assessori regionali o provinciali e i loro sostituti, si procede ad elezione suppletiva con le norme indicate negli articoli precedenti scegliendoli fra i gruppi linguistici ai quali appartenevano i decaduti o i dimissionari.

Articolo 24

La presente legge verrà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

BALISTA (D.C.): (Legge la relazione della Commissione legislativa).

« Nella seduta odierna la Commissione legislativa ha preso in esame il disegno di legge in parola e, uniformandosi ai principi contenuti nella legge elettorale nazionale, nello statuto regionale, nel progetto di legge per l'elezione dei Consigli provinciali nelle re-

gioni ad autonomia normale, ad unanimità di voti, propone l'approvazione del disegno di legge con le seguenti modifiche:

Articolo 1 - Comma 1° - 3ª riga: Dopo la parola « regionale » aggiungere una virgola.

Comma 2° - 1ª riga: Il termine « inviato al Presidente » viene corretto in « inviato dal Presidente ».

Comma 3° - 1ª riga: Sopprimere le parole « a Trento ».

Articolo 2 - Viene soppresso il secondo comma e sostituito col seguente testo: « Fungono da Segretari i due Consiglieri più giovani, uno del gruppo di lingua italiana e uno del gruppo di lingua tedesca ».

Articolo 5 - 2° Comma: Da correggere nel seguente testo: « Se per giustificato impedimento un Consigliere non ha prestato il giuramento, questo può da lui prestarsi nella stessa seduta o in una delle prossime sedute pubbliche ».

Comma 5° - Il termine « rimessa » è sostituito con la parola « trasmessa ».

Articolo 6 - Soppressi i comma 4° e 5° che vengono sostituiti dal seguente testo: « In caso di dimissioni, di morte, di decadenza o di revoca del Presidente del Consiglio regionale, il Consiglio provvede all'elezione del nuovo Presidente, da scegliere nel gruppo linguistico al quale apparteneva il Presidente.

La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino allo scadere del biennio in corso.

Analoga procedura viene seguita quando il Consiglio regionale sia sciolto almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio ».

Articolo 7 - Comma 3° - riga 5ª: Dopo la parola « voti » si aggiungono le parole « a parità di voti ».

Articolo 8 - Sostituito dal seguente testo: « Il Consiglio regionale elegge successivamente a semplice maggioranza di voti in un'unica votazione i due Segretari, uno del gruppo di lingua italiana e uno del gruppo di lingua tedesca ».

Articolo 10 - Comma 4° - riga 2ª: Dopo la parola « maggioranza » si aggiunge « assoluta ».

Articolo 12 - Comma 1° - riga 4ª: Aggiungere una virgola dopo « Assessori supplenti ».

Viene aggiunto un 3° comma del seguente tenore: « Gli Assessori supplenti della Giunta regionale sostituiscono gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti ».

Articolo 16 - Comma 3° - riga 3ª: Dopo le parole « del vice-Presidente » cancellare le parole « dello stesso ».

Articolo 20 - Al testo del disegno vengono aggiunti i seguenti commi:

« In caso di dimissioni, di morte, di decadenza o di revoca del Presidente del Consiglio provinciale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente, da scegliere nel gruppo linguistico al quale apparteneva il Presidente.

La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino allo scadere del biennio in corso.

Analoga procedura viene seguita quando il Consiglio provinciale sia sciolto almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio.

Il vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ».

Articolo 21 - riga 6ª: Sopprimere le parole « dell'articolo precedente ».

Articolo 22 - Comma 2° - riga 3ª: Mettere una virgola dopo le parole « gruppo linguistico ».

Articolo 23 - Sostituito col seguente testo: « In caso di morte, di dimissioni, decadenza o revoca degli Assessori regionali o provinciali e dei loro supplenti, si procede all'elezione suppletiva con le norme indicate negli articoli precedenti scegliendoli fra i gruppi linguistici ai quali appartenevano gli Assessori da sostituire ».

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale sul progetto di legge in parola. Chi chiede la parola nella discussione generale? Nessuno.

Wünscht jemand zur Generaldebatte das Wort zu ergreifen? Niemand. Es kommt die Eröffnung der Diskussion der Artikel zur Abstimmung.

Pongo ai voti il passaggio alla discussione articolata. Chi è d'accordo prego alzi la mano: unanimità.

Leggo naturalmente, il testo della Commissione.

Articolo 1. È aperta la discussione sull'articolo 1. Chi chiede la parola sull'articolo 1? Pongo ai voti l'articolo 1. Chi è d'accordo? Approvato all'unanimità.

Articolo 2. Faccio presente, in merito a questo articolo una cosa. La Commissione per il regolamento, ha portato parecchi emendamenti al Regolamento interno ed ha finito questo lavoro, ma non ha ancora preparata la relazione. Ora, in questo lavoro, la Commissione ha emendato parecchie disposizioni dell'attuale Regolamento, anche in merito alla nomina dei segretari. Mentre qui si dice: « Fungono da segretari i due consiglieri più giovani, uno del gruppo di lingua italiana ed uno del gruppo di lingua tedesca », la Com-

missione proporrà in merito un altro testo emendato; lo dico solo perché, qualora questo testo dovesse venire accettato, quello della Commissione per il regolamento interno non verrà più accolto. Si era partiti dal principio che poteva essere segretario anche uno del gruppo linguistico ladino, ed allora la Commissione aveva proposto, invece di dire: « *uno del gruppo linguistico tedesco ed uno italiano* »: « *i due segretari di cui al comma 1° del presente articolo sono scelti da gruppi linguistici diversi* ». Lo faccio presente solo perché è una proposta della Commissione del regolamento: adesso non è in discussione, ma comunque, se viene accettata questa, non potrà venir accolta quell'altra, che cade!

BALISTA (D.C.): È sbagliato, perché noi diciamo: « *del gruppo linguistico tedesco* », tenendo conto della formazione del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Parlo della nomina dei due segretari, dove il testo dice: (*legge*). Dunque, non due tedeschi e non due italiani, ma uno del gruppo tedesco ed uno del gruppo italiano. Con la formulazione della Commissione si lasciava la possibilità di scegliere anche il segretario ladino, qualora ci fossero stati consiglieri ladini. Faccio presente poi, che se il Consiglio si orientasse verso questa formulazione, dovremo cambiare. Nulla toglie che si scelgano i segretari dal gruppo linguistico tedesco o dal gruppo italiano, ma non si voleva precludere a priori la scelta di un segretario del gruppo linguistico ladino, se vi fossero consiglieri di questo gruppo. Se viene approvata la dizione di questo tenore (*legge la proposta della legge*), cade la proposta della Commissione al regolamento, perché essa non si potrà più inserire nel Regolamento, in

quanto è la legge che fa testo. Nessuno chiede la parola?

CAMINITI (P.S.I.): Sono per la formulazione che consente la possibilità anche al gruppo linguistico ladino: sono d'accordo con il Presidente. In pratica sarà difficile che questo avvenga: almeno fino adesso, il gruppo linguistico ladino non ha avuto tale affermazione da poter vedere un numero rilevante di propri rappresentanti in seno al Consiglio, ma come principio mi sembra più democratico. Quindi sono per questa formulazione.

PRESIDENTE: Altri che chiedono la parola? Passo ai voti la proposta della Commissione. Se questa viene accolta, viene respinta quella eventuale della Commissione al regolamento. Chi invece vuole accogliere il testo della Commissione al regolamento, che poi proporrò, dovrebbe respingere questo testo. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 2, composto di due comma diversi. Chi è d'accordo con il primo comma? Accolto.

Jetzt kommt der 2. Absatz des Artikel 2 zur Abstimmung. Wer für diesen Absatz stimmt, nimmt nicht den Vorschlag an, den die Kommission für die interne Geschäftsordnung in Bezug auf die 2 Sekretäre gemacht hat. Die Kommission für die interne Geschäftsordnung hat vorgeschlagen, dass die 2 Sekretäre aus zwei verschiedenen ethnischen Gruppen gewählt werden sollen, hat aber nicht gesagt, dass ein Sekretäre der deutschen Gruppe angehören muss und einer der italienischen, sondern verschiedenen, sodass man eventuell auch einen Ladiner wählen könnte. Wer jetzt für diesen letztgenannten Text stimmt, der weist den anderen Vorschlag der Kommission für die interne Geschäftsordnung ab.

Pongo ai voti il secondo comma: chi accoglie questo, respinge l'eventuale proposta della Commissione del regolamento.

È respinto il secondo comma di questo articolo. Allora formulo il nuovo testo: « *Fun-
gono da segretari i due consiglieri più giovani,
scelti da gruppi linguistici diversi* ».

CAMINITI (P.S.I.): Non « da », ma « fra ».

PRESIDENTE: « Fra » è meglio, allora: « *scelti fra gruppi linguistici diversi* ». Chi è d'accordo prego alzi la mano. Accolto a maggioranza.

Articolo 3.

SALVETTI (P.S.I.): Non è stato soppresso il comma ?

PRESIDENTE: No, c'è questo articolo, non è soppresso. Pongo ai voti l'articolo 3: approvato all'unanimità.

Articolo 4. Chi chiede la parola ? Nessuno. È posto ai voti l'articolo 4. Chi è d'accordo ? Approvato all'unanimità.

Articolo 5. È aperta la discussione. Chi è d'accordo prego alzi la mano. Approvato all'unanimità.

Articolo 6. È aperta la discussione sull'articolo 6, nel testo da me preletto. Nessuno domanda la parola ? Pongo ai voti l'articolo 6 nel testo della Commissione: chi è d'accordo ? Unanimità.

Articolo 7. È aperta la discussione sull'articolo 7. Nessuno domanda la parola ? Chi è d'accordo ? Unanimità.

Articolo 8. È posto ai voti l'articolo 8. Unanimità.

Articolo 9. Qui sorge la stessa questione di prima: se viene accolto questo articolo è

respinto il testo della Commissione al regolamento che suonerebbe così, (*legge*). Passo ai voti la dizione dell'articolo 9 come proposta dalla Commissione attuale, cioè nel testo preletto. Chi è d'accordo ? È respinto l'articolo 9, nel testo da me preletto, con 11 voti contrari e 10 favorevoli.

Pongo ai voti l'emendamento, che suona così: « *Il Consiglio regionale . . . (legge)* ». Chi è d'accordo con questa dizione approvato a maggioranza.

Articolo 10.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Non è detto, nell'articolo 9, se ogni consigliere vota per due o per un solo nome. Forse sarebbe opportuno venisse indicato che nella votazione ogni consigliere vota per due nomi.

PRESIDENTE: Lo dice: « *un'unica votazione* ».

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Può essere per uno o per due.

PRESIDENTE: Lei suggerisce questo ? (*legge*).

SALVETTI (P.S.I.): Mi pare che sia implicito, Presidente, perché il testo dice: « *in un'unica votazione i due segretari* ». Non le sembra sia chiaro a sufficienza ?

BALISTA (D.C.): È chiaro !

PRESIDENTE: Mi sembra abbastanza chiaro. Cioè, deve mettere sulla scheda tutti e due i nomi.

SALVETTI (P.S.I.): Non può avere altro senso.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Ritiro la proposta.

PRESIDENTE: Articolo 10. È aperta la discussione sull'articolo 10. Chi chiede la parola? Nessuno. Pongo ai voti l'articolo 10. Chi è d'accordo? Approvato all'unanimità.

Articolo 11. Pongo ai voti l'articolo 11. Approvato all'unanimità.

Articolo 12. Chi è d'accordo? Approvato all'unanimità.

FORER (S.V.P.): Quando c'è l'Assessore ladino, come nel caso nostro, chi lo sostituisce? Nessuno?

PRESIDENTE: Si arrangeranno fra di loro praticamente. Va bene, l'articolo è votato.

Articolo 13. (*legge*).

PARIS (P.S.U.): Qui pregherei l'Assessore, oppure il Presidente della Giunta, di darmi un chiarimento.

BALISTA (D.C.): È sbagliato, probabilmente hanno confuso!

PARIS (P.S.U.): Nella Commissione certo l'avrete esaminato.

PRESIDENTE: Metteremo: « *a scrutinio segreto* ». Si pensi di ovviare ad un eventuale dubbio che potrebbe far sorgere il testo formulato all'ultimo comma. « *L'elezione è fatta a scrutinio segreto a semplice maggioranza dei presenti. Ogni consigliere vota per tanti nomi quanti sono gli Assessori da eleggere* ». Si sa quanti sono gli Assessori, da eleggere, perché lo dice il comma precedente. Basterebbe tralasciare le parole « *con votazione unica* », e per me tutto è chiarito.

PARIS (P.S.U.): Qui vorrei avere delle spiegazioni maggiori perché non si dice chiaro.

PRESIDENTE: Non dice: « *eleggere volta per volta* », ma lo dice sopra.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Viene fatta l'elezione, prima del consigliere effettivo italiano, poi del consigliere effettivo tedesco, quindi del supplente italiano e poi del supplente tedesco. Queste sono 4 votazioni separate.

PARIS (P.S.U.): Ha ragione.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Possono essere 1, 2, 3 o 4, quanti sono assegnati al gruppo italiano e tedesco. Viene determinato a priori quanti Assessori spettano al gruppo italiano e quanti al gruppo tedesco, e vengono fatte votazioni separate. Nel primo caso possono essere 4, 3, 2; nel secondo caso saranno tre; nell'altro caso sarà uno da una parte ed uno dall'altra. Ma c'è una votazione distinta: prima si eleggono gli Assessori effettivi italiani, poi gli Assessori effettivi tedeschi, poi il supplente italiano, poi il supplente tedesco. Queste 4 elezioni vengono fatte in separata votazione.

PARIS (P.S.U.): E dei ladini? Separatamente?

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Abbiamo fatto così anche nella prima costituzione della Giunta attuale.

PARIS (P.S.U.): Ma mi pare che così non si faccia altro che approfondire sempre di più, se esiste, qualche dissidio.

PRESIDENTE: È per non far confusione.

PARIS (P.S.U.U.): In complesso, si può votare separatamente alle elezioni, ma insieme questa Giunta. Io chiedo: Questa Giunta sgorga qui all'improvviso, o è una Giunta frutto di trattative fra le parti? Se il rapporto si raggiunge prima, è ben pacifico che tutti i gruppi consiliari che entrano a far parte della maggioranza voteranno per questa, per un senso di disciplina se si impegnano a votare i nomi; ma altrimenti, nel caso in cui la Giunta si metta in piedi in quattro e quattr'otto, secondo il criterio di ogni singolo consigliere, è impossibile raggiungere la possibilità di darle una veste di una certa durata per numero di suffragi. Non riesco a comprendere e vi prego di convincermi che è una cosa buona. Io non vedo il come ed il perché si debbano eleggere prima gli Assessori di lingua italiana e poi quelli di lingua tedesca.

PRESIDENTE: L'abbiamo fatto anche nelle elezioni amministrative.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): È ben vero quello che dice Paris. Se c'è un accordo preventivo, dove si dice che la Giunta è composta di determinati nomi, i partiti di maggioranza voteranno per quelli, ma può anche darsi che questo accordo non ci sia.

PARIS (P.S.U.): Allora non si forma la Giunta!

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Ad ogni modo dovendo mettere nove o undici nomi, si può generare confusione maggiore che non quella di dire: agli italiani spetta questo numero, e ai tedeschi questo.

PARIS (P.S.U.): Lo fissa lo statuto?

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Quindi votiamo separatamente per gli uni e per gli altri. Guardate che questo principio è stato messo anche nella legge comunale per la provincia di Bolzano, con la stessa forma; prima vengono eletti gli assessori di un gruppo e poi gli assessori dell'altro, quindi il supplente di un gruppo ed il supplente dell'altro. Ad ogni modo c'è in una legge il riconoscimento di questa procedura.

BALISTA (D.C.): Volevo dire che probabilmente questo articolo 13...

PARIS (P.S.U.): Non lo avete letto?

BALISTA (D.C.): Sì, lo abbiamo letto! Avete visto che siamo stati molto diligenti ed abbiamo approfondito l'argomento. Probabilmente è sfuggito alla nostra considerazione quello che ha detto Paris in questo momento; è esatto, e mi dispiace dover dire che anche il nostro Assessore Negri non ha tenuto in considerazione la precisa disposizione dell'articolo 30 dello statuto, il quale prevede che: « *Il Presidente e gli Assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta* ». Quindi, evidentemente, la distinzione delle elezioni separate non può certamente avvenire. Segue poi la disposizione degli Assessori: « *La composizione della Giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Regione* ». Le stesse norme valgono anche per gli Assessori supplenti. Quindi con richiamo all'articolo 30, devo sollevare l'attenzione del Consiglio a non approvare la norma di legge che sia in contrasto con lo statuto regionale.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Nella legge comunale della provincia di Bolzano, c'è.

BALISTA (D.C.): Non importa, lì potevamo farlo, qui è la Regione.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): È il principio adottato in una legge, e dice (*legge l'articolo della legge comunale*).

BALISTA (D.C.): Fatelo pure, non mi interessa niente.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): È il principio che abbiamo adottato in questa legge; nel decreto 12 dicembre c'era, non ricordo come.

BALISTA (D.C.): Non c'era la limitazione che c'è qui!

PRESIDENTE: È vero che noi nella legge sulle elezioni amministrative abbiamo chiesto la votazione separata, in occasione della composizione della Giunta comunale, per gli Assessori di lingua italiana e tedesca. Nei comuni dell'Alto Adige si è fatto così. Possiamo chiederlo anche per la Giunta regionale e se lo chiederemo non è in contrasto con lo statuto, in quanto che lo statuto non dice che si debba fare una votazione. Lo statuto dice: « *Il Presidente e gli Assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno, per scrutinio segreto, a maggioranza assoluta* ». Non dice: con un'unica votazione o con più votazioni; perciò non c'è contrasto con lo statuto.

BALISTA (D.C.): È implicito, ma volevo richiamare l'attenzione del Consiglio a quando c'è l'elezione dell'Assessore regionale, si passa con voto separato.

PRESIDENTE: Non è in contrasto con lo statuto.

BALISTA (D.C.): Non è in contrasto, ma ad ogni modo a me non interessa!

BENEDIKTER (S.V.P.): Credo che la ragione intrinseca del criterio introdotto nella legge sulle elezioni comunali, era quella di far risaltare meglio il principio della proporzionalità. Lo stesso vale in Consiglio regionale, per l'elezione della Giunta regionale, quando si stabilisce, in un certo qual senso, il numero degli assessori spettanti ad un gruppo e quello spettante all'altro gruppo con due separate votazioni e con un'indicazione precisa della proporzione. Il principio della proporzionalità è così più limpido, e può essere meglio e più comodamente osservato. Perciò prego il Consiglio regionale di mantenere questa disposizione, che è stata anche approvata dalla Commissione e dal suo Presidente.

BALISTA (D.C.): È stata approvata, ma non è stato tenuto presente...

BENEDIKTER (S.V.P.): E che non è in contrasto con lo statuto.

BALISTA (D.C.): Per me è in contrasto, ad ogni modo il Consiglio è arbitro.

BENEDIKTER (S.V.P.): Poteva rilevarlo prima!

DEFANT (A.S.A.R.): Sono perfettamente convinto di quanto ha detto Benedikter. Qui vi è una disposizione generale evidente, che prevede le elezioni per proporzionale.

SALVETTI (P.S.I.): A me sembra che la vera difficoltà stia, come diceva Paris, nella

votazione unica; è qua che occorre un chiarimento, perché sono due i criteri: uno è quello di far due votazioni separatamente, ma l'altro delle due votazioni con votazione unica, che cosa vuol dire? Per me quello va chiarito, perché uno esclude l'altro. Quanto alla forma separata della votazione, vi aderisco, perché si appoggia ad una disposizione dello statuto. È questione costituzionale l'obbligo della proporzionalità etnica, mentre l'altra tesi, corrente in qualunque Paese, è data da coalizioni di natura politica. Lì va bene, perché scaturisce da una visione unitaria, ma qui può darsi benissimo che questa forma di matrimonio viceversa non sia riuscita, perché nasce, non si sa se è bene o male e questo lo dirà l'avvenire in base ad un accordo premesso.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ha ragione Salvetti, dovrebbe essere eliminato l'inciso, nel terzo comma: « *con votazione unica* », altrimenti è in contrasto con il resto.

SALVETTI (P.S.I.): Sì, è una contraddizione in termini.

BENEDIKTER (S.V.P.): Propongo di eliminare l'inciso « *con votazione unica* », perché contraddittorio con quello che diceva prima.

PRESIDENTE: C'è la proposta di togliere « *con votazione unica* » perché fa confusione. Qualcuno chiede la parola su questa proposta? Nessuno. Metto ai voti la proposta di togliere le parole « *con votazione unica* ». Chi è d'accordo? Approvato. Le parole « *con votazione unica* » sono cancellate.

PARIS (P.S.U.): Mi scusi signor Presidente, mi dispiacerebbe che per questo venisse bocciata la legge. Vorrei sapere che cosa

si propongono coloro che sostengono la votazione separata degli assessori dei due gruppi etnici. Perché lo statuto è preciso: per essere eletto deve avere la maggioranza assoluta dei voti. Se questa votazione la facciamo separata, non so se i consiglieri di lingua italiana avranno detta maggioranza assoluta.

PRESIDENTE: Per forza. L'elezione, anche se fatta separatamente per gruppi etnici, viene fatta da tutto il Consiglio!

PARIS (P.S.U.): Ed allora?

PRESIDENTE: Tutto il Consiglio elegge gli assessori italiani e tutto il Consiglio elegge gli Assessori tedeschi.

CAMINITI (P.S.I.): Allora non ha senso!

PARIS (P.S.U.): Non capisco! Benedikter dice che risalta la proporzionalità! Io voto contro.

BENEDIKTER (S.V.P.): Paris evidentemente non ha approfondito il contenuto di questo articolo. Non si tratta di separazione per curie del Consiglio regionale; curia etnica tedesca, curia etnica italiana, per la elezione dei loro rispettivi assessori. Si tratta che l'elezione dei rispettivi assessori dei due gruppi etnici avvenga separatamente, ma sempre da tutto il Consiglio, così come effettivamente si è svolto già nella prima legislatura. Quindi è sempre tutto il Consiglio che elegge, in una votazione separata, gli assessori di lingua italiana e quelli di lingua tedesca. E in ciò risalta anche lo scopo della maggiore chiarezza nella proporzione etnica, perché il Consiglio, in una prima votazione nella sua interna composizione, vota 4 o 5 elementi italiani e in una successiva votazione vota due elementi

tedeschi, come assessori effettivi. Senz'altro così il principio della proporzionalità è messo più in luce, ma è sempre tutto il Consiglio che elegge tutti gli assessori.

PRESIDENTE: Altri che chiedono la parola su questo articolo? Mi ricordo che 4 anni fa, quando si elesse la Giunta regionale, si fece così.

CAMINITI (P.S.I.): Per dire che praticamente non ha eccessiva importanza il primo comma dell'articolo 13. Forse finisce per mettere l'accento su questa divisione per gruppi. In sostanza si viene a mettere in rilievo: guardate che adesso eleggiamo quelli che parlano in un modo, dopo quelli che parlano in un altro. Non so se sia proprio indispensabile fissarlo. In pratica risultati effettivi non ne conseguono, perlomeno tali da poter snaturare la composizione della Giunta. Non so se sia il caso di insistere su questo accento più o meno gradito.

PRESIDENTE: Se non ci sono proposte, metto in votazione quella preletta.

CAMINITI (P.S.I.): E la soppressione al primo comma?

PRESIDENTE: La soppressione, al primo comma, delle parole: « *con votazione unica* », è già avvenuta con votazione separata.

Pongo ai voti tutto l'articolo con l'emendamento già approvato e con il testo da me preletto. Chi è d'accordo con l'articolo? L'articolo è approvato a maggioranza con 3 contrari e 2 astenuti.

Articolo 14. È posto ai voti l'articolo 14: unanimità. Articolo 15. È posto ai voti l'articolo 15: unanimità. Articolo 16. È posto ai voti l'articolo 16: unanimità.

Articolo 17. L'ultimo comma è della convocazione straordinaria del Consiglio. C'è una proposta di emendamento soppressivo, firmata Menapace, Benedikter e Forer, cioè di stralciare l'ultimo comma di questo articolo. Non è mai stato fatto e mai stato richiesto; il comma dice (*legge*). Perciò si propone la soppressione (*legge la proposta*). Chi chiede la parola sulla proposta?

CAMINITI (P.S.I.): Il Commissario del Governo mi pare che abbia il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio.

PRESIDENTE: No, solo alla prima riunione inaugurale, ed è già previsto.

CAMINITI (P.S.I.): Allora, perché lo avete messo?

PRESIDENTE: Al Commissario del Governo vengono mandati, perché questo è previsto, i verbali, i processi verbali delle sedute, non i verbali stenografici. Chi è d'accordo con l'emendamento, cioè per la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 17? Approvata a maggioranza la cancellazione. Pongo ai voti l'articolo 17 ora composto di un comma solo: maggioranza: 1 astenuto.

Articolo 18. È posto ai voti l'articolo 18: unanimità. Articolo 19. È posto ai voti l'articolo 19: unanimità.

Articolo 20. Al testo del disegno di legge vengono aggiunti i seguenti commi (*legge*). Questo è tutto l'articolo 20, con aggiunti i commi. È posto ai voti l'articolo 20: unanimità.

Articolo 21. È posto ai voti l'articolo 21: unanimità. Articolo 22. È posto ai voti l'articolo 22: unanimità. Articolo 23. È posto ai voti l'articolo 23: unanimità. Articolo 24. È posto ai voti l'articolo 24: unanimità.

Dichiarazioni di voto. La parola al consigliere Caminiti.

CAMINITI (P.S.I.): Più che una dichiarazione di voto, la mia è una proposta per evitare la morte di qualche consigliere regionale per caldo: si potrebbe portare il Consiglio in zona alpina più fresca? So che lo statuto prevede per il Consiglio le città di Trento e di Bolzano, ma durante i mesi caldissimi quale profitto si può avere?

PRESIDENTE: Dopo questa votazione, farò una proposta e chiederò l'opinione del Consiglio in merito. Dopo, perché non c'entra con le dichiarazioni di voto. Altri chiedono la parola come dichiarazione di voto? Passiamo al voto.

La seduta è riaperta. Esito della votazione: 34 votanti, 32 voti favorevoli, 1 voto contrario ed uno astenuto. La legge è approvata.

Ora veniamo a parlare di quello a cui ha accennato il consigliere Caminiti. Ma prima di parlare del dove e come, bisogna chiarire la questione di principio, e poi eventualmente, chiarita questa, potrò fare una proposta. Il secondo comma dell'articolo 21 dello statuto dice: « *Le elezioni per il nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale due mesi prima della scadenza del quadriennio; il nuovo Consiglio è convocato dal Presidente della Giunta regionale entro un mese dalla proclamazione dei risultati delle elezioni* ». Il primo comma dice « *Il Consiglio regionale dura in carica quattro anni e la sua attività si svolge in sessioni triennali tenute alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano* ». È inutile fare delle proposte se non si riesce a sorpassare questo punto dello statuto. La mia interpretazione personale è

che non si possa tenere ora fuori della città di Bolzano seduta di Consiglio, in quanto contrasterebbe con lo statuto. Chi chiede la parola o fa delle altre proposte su questa questione di principio, sulla pregiudiziale? La mia opinione l'ho espressa.

CAMINITI (P.S.I.): Purtroppo!

TOMA (IND.): Io penso che la città comprenda anche i dintorni, cioè la circoscrizione territoriale appartenente alla città.

CAMINITI (P.S.I.): Del comune!

PRESIDENTE: Ma non c'è nessun luogo nel Comune che sia alto e che, contemporaneamente, si possa raggiungere con comodità. C'è il Colle, c'è il Guncina, ma il Guncina non ci porta, secondo me, un sollievo minimo. Caso mai San Genesio o il Colle. Ma San Genesio è fuori del comune di Bolzano e al Colle manca la teleferica.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): Rassegnati, va bene!

PRESIDENTE: Penso che la proposta della Mendola non si potrà accogliere. Dovremo rimanere a Bolzano. Avverto il Consiglio che noi terremo riunione fino alle ore 14, non solo oggi, ma anche nei prossimi giorni. Sempre fino alle 14. Nel pomeriggio niente, anche per il caldo e per dar modo agli Assessori di lavorare. Faremo un piccolo intervallo verso le 12, di 10 minuti, per poi continuare fino alle due. Poi c'è la proposta di levare la giacca. Lascio decidere al Consiglio perché non voglio entrare in merito.

CAMINITI (P.S.I.): Qualche ventilatore!

PRESIDENTE: Ma è un po' rumoroso.

TURRINI (Assessore ai lavori pubblici - D.C.): È stato richiesto dal relatore di trasportare la discussione della legge a lunedì. Per conto mio accetto.

PRESIDENTE: Se il Consiglio è d'accordo, sospendiamo la discussione del punto quarto e passiamo al punto quinto, cioè sulle supercontribuzioni. C'è qualcuno che ha qualcosa in contrario? Nessuno. Allora si passa al **5° punto dell'Ordine del giorno**: « *secondo, terzo, quarto provvedimento per la autorizzazione di supercontribuzioni comunali per l'anno 1952, a sensi dell'articolo 69 dello statuto regionale* » Relazione della Giunta. Sono 120 pagine.

BENEDIKTER (S.V.P.): Faccio la proposta e chiedo al Consiglio di ritenere per letta la relazione dell'Assessore.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Mi permetterò unicamente di fare delle osservazioni. I bilanci dei comuni sono deliberati dai Consigli comunali, i quali ci mettono, nella generalità, tutta l'attenzione per non dover ricorrere alle supercontribuzioni. I bilanci sono stati poi riveduti dalla Giunta provinciale, la quale in molti casi li ha rinviati per informazioni, o per uno studio più esatto; e poi li ha approvati. I bilanci vengono poi finalmente alla Giunta regionale, la quale li fa esaminare da un impiegato competente, e dove ci sono delle differenze convoca il segretario ed il Sindaco per un riesame e per le giustificazioni che si rendessero necessarie. In qualche caso abbiamo anche inviato l'impiegato della Regione sul luogo, per vedere se c'erano possibilità di miglioramento

che potessero portare ad una diminuzione delle supercontribuzioni. Ora è naturale che il Consiglio non può entrare nell'esame dei singoli bilanci dei piccoli comuni, perché o si esaminano tutti o non si esamina nulla. Quindi bisogna arrivare a quelle conclusioni che sono contenute nella relazione; sono dati i risultati dei comuni, quelli della Giunta provinciale e le proposte della Giunta regionale. Credo che il Consiglio ben difficilmente, in modo particolare nei confronti dei piccolissimi comuni, dove necessità del luogo e mancanza di beni patrimoniali spingono a dover adottare le supercontribuzioni per giungere alla copertura del bilancio, potrà entrare nell'esame dei singoli comuni; dovrebbe limitarsi a sentire questa lettura e poi fare qualche domanda sui particolari.

PRESIDENTE: Vi sono tre provvedimenti e pongo in discussione prima quello del comune di Arco e Besenello ecc., e poi verranno gli altri due lotti, separatamente. La relazione della Giunta è stata data per letta.

Relazione della Commissione legislativa.

BALISTA (D.C.): Per tutte tre le proposte della Giunta regionale vorrei riallacciarmi alle dichiarazioni abbastanza estese da me fatte nella precedente seduta di Consiglio regionale, in cui esponevo che nelle more della applicazione della legge e nelle trattative che sono intervenute in questi giorni sulla riforma della legge sulla finanza locale, è indispensabile che i comuni in questione possano usufruire della possibilità di applicare le supercontribuzioni. Credo che negli anni prossimi questa situazione, veramente dolorosa, dovrà, se non del tutto almeno in gran parte, cessare, perché la nuova legge sulla finanza locale

prevede nuovi gettiti a favore dei comuni. I comuni grandi, come Bolzano, Trento, Merano, Rovereto e Riva, probabilmente non otterranno benefici da questa riforma, ma viceversa tutti gli altri comuni e in modo particolare quelli della montagna, avranno benefici non indifferenti, e quindi potranno meglio soddisfare alle esigenze e saranno messi nella possibilità di formulare i loro bilanci finanziari. Detto questo, confermo quanto ha riferito l'assessore Negri, e cioè che tutti questi bilanci sono stati esaminati esaurientemente, sia in sede istruttoria che in sede di approvazione tutoria, da parte della Giunta provinciale; analoga revisione è stata fatta da un funzionario della Giunta regionale d'intesa con un funzionario della provincia, per sottoporli al vaglio della Giunta regionale. Posso dire che nella massima parte dei casi si tratta di ripetizioni precise di supercontribuzioni già accordate nell'esercizio finanziario precedente, e che in qualche caso è stato possibile applicare qualche falciatura alle supercontribuzioni precedenti. Quindi, per tutte queste considerazioni, la Commissione agli affari generali, a maggioranza, propone al Consiglio regionale di voler approvare le tre leggi presentate dalla Giunta regionale.

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale; se nessuno chiede la parola sulla discussione generale passiamo alla discussione per articoli, per alzata di mano. Chi è d'accordo prego alzi la mano: unanimità.

Articolo unico: « *La Giunta regionale, quindi, in ordine a quanto esposto, propone al Consiglio, a sensi dell'articolo 69 dello statuto regionale, di autorizzare i seguenti Comuni ad applicare le supercontribuzioni per ciascuno indicate, approvando con procedura il seguente disegno di legge.*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

I Comuni sottoelencati sono autorizzati ad applicare, limitatamente all'anno 1952, escluso il Comune di Cavedine autorizzato anche per l'anno 1951, le supercontribuzioni per ognuno indicate, sui limiti massimi stabiliti dalle leggi vigenti, per garantire il pareggio dei rispettivi bilanci.

Arco: il 300% sulla sovraimposta terreni; il 300% sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari; il 75% sulle bevande vinose.

Besenello: il 650% sulle sovraimposte terreni; il 40% su tutte le voci della tariffa delle imposte consumo.

Cavedine - anno 1951: il 900% sulla sovraimposta terreni; il 900% sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari.

anno 1952: il 900% sulla sovraimposta terreni; il 900% sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari; il 50% su tutte le voci della tariffa delle imposte consumo.

Madruzzo: il 400% sulla sovraimposta terreni.

Pergine: il 100% sulla sovraimposta terreni; il 100% sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari; il 150% sull'imposta consumo delle bevande vinose, compresi i vini fini; il 10% su tutti gli altri generi della tariffa imposta di consumo». È aperta la discussione sull'articolo unico da me preletto. Chi chiede la parola ?

MENAPACE (vice-Presidente del Consiglio - IND.): Ho letto con molta attenzione tutti tre i grossi fascicoli che l'Assessore ha preparato, e nei quali si è fatta l'analisi di una serie di bilanci comunali, precisamente

di quei comuni che chiedono al Consiglio regionale di poter applicare le supercontribuzioni. Per numerosi comuni sono dovute alla parte straordinaria, per le opere pubbliche che questi comuni stanno affrontando o hanno affrontato. Ora, è certamente utile e spesso indispensabile che il comune proceda a costruire una strada, se la strada manca o è in condizioni tali da non rispondere al movimento che si riferisce alla zona; è giusto che il comune provveda a costruire o a ricostruire un edificio scolastico; a fornire di acqua i suoi censiti. Però, se questa parte del bilancio straordinario ha da portare per conclusione un certo aggravio dei censiti, nonostante l'apporto di un contributo notevole da parte della Regione, ci troviamo in una contraddizione per lo meno parziale. Non dirò che la contraddizione è totale, perché è giusto che, se si fanno delle opere, i censiti sopportino degli oneri per le opere stesse. Questo è un criterio che non occorre illustrare e che vale comunemente; però nel caso nostro, in opere che il comune ha promosso ed impostato sapendo di ottenere dalla Regione il contributo di una determinata percentuale, è anche giusto che detto comune, specialmente se le sue condizioni non sono molto floride e quelle dei suoi censiti poco rosee, si preoccupi di non inasprirle; questo problema è non solamente di pubblica utilità, ma in questo caso diventa problema di difesa economica della popolazione che vive nell'ambiente. La lettura del bilancio dimostra che il comune di Arco ha impostato tutto un blocco di opere, andando evidentemente al di là di quello che esso poteva fornire oltre i contributi promessi dalla Regione, e dalla Regione accordati. In questa medesima situazione si trovano altri comuni, che verranno nominati quando si parlerà dei provvedimenti terzo e quarto, e per tutti,

anche se in grado non sempre identico, vale questa osservazione. Constatiamo cioè che il bisogno di inasprire le contribuzioni e di aggravarle, è strettamente connesso con una impostazione di opere non razionali. Non credo che per un segretario, e rispettivamente per un Consiglio comunale, sia difficile valutare la portata di un'opera, la spesa per un acquedotto, la spesa per la costruzione di un nuovo edificio scolastico, ecc. e non credo nemmeno che a questo segretario e al Consiglio comunale, rispettivamente al Sindaco, risulti tanto difficile sapere quale sarà la percentuale del contributo che la Regione loro accorderà. Quando poi la impostazione di bilancio è fatta, avendo già, da parte della Regione, il decreto ove si accorda in una percentuale «x» la somma di tanti milioni per tale opera, allora credo che riesca facile per questo Consiglio comunale e per i responsabili dell'amministrazione il valutarne le possibilità effettive, cioè il commisurare le possibilità di lavoro effettivo con quelle del gettito delle normali entrate in rapporto a quello che intende fare. Ritengo anche sommamente spiacevole che il cittadino di Arco o di altro comune, possa fare la constatazione che le supercontribuzioni approvate da noi, dal Consiglio regionale, sono una conseguenza dei contributi dati dalla Regione per una determinata opera. È un ragionamento in cui si ha veramente un circolo vizioso; però in sè stesso corre, e lo dimostra la lettura del bilancio. È già stato chiesto in questa sede che l'organo di controllo, in questo caso la Giunta provinciale, volesse consigliare i comuni a tener presente il duro cammino che ad essi si presenta quando vogliono impostare troppe opere nel medesimo momento, di non voler fare tutto in un colpo, per non essere dopo nella necessità di chiedere al Consiglio regionale l'approvazione di un aggravamento

notevole, che talvolta risulta veramente oneroso, dato dalle supercontribuzioni, che si estendono ad articoli che prima non erano mai stati considerati o che erano stati considerati e colpiti in una forma molto più tenue. Questa osservazione desidero farla, perché dobbiamo sentirci responsabili del problema, in quanto siamo noi ad autorizzare il Comune a dare un altro giro di torchio nei confronti dei censiti. E anche per quest'altra considerazione che, se le opere pubbliche è giusto e necessario che si facciano, se è utilissimo che esista l'Istituto regionale che dà ai comuni un aiuto senza di che non potrebbero per la massima parte affrontare queste opere, è altrettanto necessario ed utile, per una buona amministrazione, che si dica a questi comuni di voler tosare le pecore una alla volta, di non impostare nel medesimo luogo, come accade proprio nel caso specifico di Arco, 2-3 opere notevolissime che diventano naturalmente un aggravio esorbitante e che costringono questi Municipi a rivolgersi al Consiglio regionale per chiedere l'autorizzazione a spremere nuovamente delle supercontribuzioni. Questo accade, ripeto, come nei confronti di Arco, così nei confronti di altri comuni, che verranno indicati mano mano che si presenteranno i susseguenti provvedimenti. Come nel caso di Arco e come in questi altri casi, vorrei pregare (per Trento e, nel caso avvenisse, anche per Bolzano) l'organo competente, cioè la Giunta provinciale per il controllo e la tutela, di voler consigliare i comuni a queste misure di prudenza e di gradualità. È un consiglio da dare, in modo che tutte le opere vengano impostate una alla volta. Il caso in cui ci troviamo è di dover applicare praticamente una sanatoria, cioè di acconsentire che le supercontribuzioni vengano applicate non solo nel 1952, ma anche per il 1951, in quanto la situazione del bilancio

richiede assolutamente che si corra ai ripari per non conservare una situazione amministrativa anormale in questi comuni; si presenta grave il fatto dell'inasprimento delle supercontribuzioni in rapporto con opere eccessivamente pesanti, e si ripete troppo frequentemente. Vorrei che fosse tenuta presente questa osservazione e che alle amministrazioni nostre venisse dato questo consiglio.

FONTANARI (P.P.T.T.): Come negli anni precedenti, anche ora sarò contrario a questa legge. Non sto a dire troppo perché dovrei ripetere le medesime cose che il nostro vice-Presidente ha già detto. Solo vorrei sapere se la Giunta provinciale si sta interessando se certi stanziamenti e certe spese sono fatte con criterio, perché molto dipende anche dal sistema di spendere, e dall'ambiente in cui le spese vengono fatte, ed è qui che si verificano le famose storie dei referendum, per cui tutte le frazioni cercano di staccarsi dal comune centro. Parlo di Pergine, dove i colpiti sono proprio i contadini, quella categoria cioè che oggi si trova più a disagio di tutte le altre. Qui si approva la sovraimposta sui terreni, sui redditi agrari, l'imposta sul vino, e allora per forza, quando vendono il graspatto, devono venderlo a tale prezzo; appunto per questa imposta! Così vendono sotto prezzo, perché è un paese povero, senza industrie. Di imposte ve ne sono già troppe; bisogna che certi lavori siano fatti con criterio, e per certi lavori le spese si potevano sostenere con la metà di un'imposta. Invece hanno fatto lavorare i parenti, quelli che volevano favorire; hanno dato i lavori ai consiglieri comunali i quali non li potevano assumere. Che dire delle spese? Ricordiamoci che amministrano denaro pubblico! Vorrei che la Giunta provinciale esaminasse un po' con che criterio eseguono

certi lavori. D'altra parte anche il censito avrebbe il diritto di vedere almeno il bilancio preventivo, anche il bilancio consuntivo, ed invece è impossibile. Per fare dei bei lavori pagandoli il doppio del prezzo che potevano avere è una cosa che grava sui censiti, e qui devo essere contro! Ancora nel 1950 hanno detto che era l'ultimo anno! Quando sarà questo ultimo anno? Quando si potrà vedere chiaro in certe amministrazioni comunali. Per questi motivi voterò contro, perché non ho fiducia, vedendo in certi paesi, come nel mio, come stanno le cose!

CASTELLI (D.C.): Solo per consigliare di modificare, come abbiamo fatto già l'anno scorso, e dire: «suini macellati ad uso familiare».

PRESIDENTE: Aggiungere «*Macellati ad uso familiare*». Chi è d'accordo con questo emendamento? Approvato. Altri chiedono la parola? Nessuno. La votazione è con scheda segreta. Chi chiede la parola per dichiarazione di voto?

BETTINI-SCHETTINI (P.C.I.): Già l'altra volta ho detto che voto contro, per le ragioni che ho esposto in quella occasione. Ritengo che non si possa caricare un comune contadino con tasse che vanno fino al 900 per cento.

PRESIDENTE: Nessuno chiede la parola per dichiarazione di voto? La discussione è chiusa. Chi è d'accordo scrive sì, chi è contrario scrive no.

La seduta è riaperta. Esito della votazione: votanti 31, favorevoli 21, contrari 8, due schede bianche.

Adesso devo sollevare una questione. Questa legge prevede la clausola d'urgenza,

senonché lo statuto dice: «*Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati*», e noi abbiamo solo 21 voti favorevoli, così la clausola d'urgenza cade. Credo che il Commissario del Governo ci rinverrà la legge. Forse è meglio cambiare adesso questa formula, altrimenti rischiamo il rinvio e perderemo tempo. Perché sono 21 favorevoli e non c'è la maggioranza assoluta dei componenti. Mettiamo la solita formula. Sono tutti d'accordo di levare la clausola d'urgenza all'ultimo comma, e mettere solo la formula di pubblicazione? Altrimenti rischiamo il rinvio.

CAMINITI (P.S.I.): Si perde più tempo.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato.

Secondo lotto che riguarda i Comuni di Baselga, Centa, Garniga, ecc. C'è qualcuno che chiede la parola sulla discussione generale? Passiamo alla discussione dell'unico articolo. Chi è d'accordo alzi la mano. Approvato.

Articolo uno ed unico.

I comuni sottoindicati, per garantire il pareggio dei loro bilanci, sono autorizzati ad applicare, limitatamente all'anno 1952, le supercontribuzioni sui limiti massimi stabiliti dalle vigenti leggi, per ognuno indicate:

Baselga di Vezzano: il 600% sulla sovraimposta terreni.

Centa: il 700% sulla sovraimposta terreni; il 700% sull'addizionale all'imposta redditi agrari; il 150% sull'imposta consumo vino.

Garniga: l'800% sulla sovraimposta terreni; l'800% sull'addizionale all'imposta redditi agrari.

Ivano Fracena: *il 700% sulla sovrainposta terreni; il 700% sull'addizionale imposta redditi agrari; il 15% sull'imposta consumo vino; il 100% su tutte le altre imposte di consumo.*

Mezzolombardo: *il 400% sulla sovrainposta terreni.*

Nanno: *l'800% sulla sovrainposta terreni.*

Nave S. Rocco: *il 700% sulla sovrainposta terreni.*

Stenico: *il 200% sulla sovrainposta terreni.*

Tasullo: *il 600% sulla sovrainposta terreni; il 40% sulle imposte di consumo delle bevande vinose ed alcoliche.*

Tenna: *il 75% sull'imposta consumo vino.*

Ton: *il 100% sulla sovrainposta terreni; il 150% sull'imposta consumo bevande vinose.*

Vigolo Baselga: *il 600% sulla sovrainposta terreni.*

Villa Agnedo: *il 700% sulla sovrainposta terreni; il 700% sull'addizionale all'imposta redditi agrari; il 150% sull'imposta consumo vino; il 100% su tutte le altre voci della tariffa imposte consumo.*

Villalagarina: *il 700% sulla sovrainposta fabbricati; il 700% sulla sovrainposta terreni; il 700% sull'addizionale all'imposta redditi agrari; il 70% su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo ».*

Qui dipende dalla votazione se leviamo la clausola d'urgenza o meno.

CAMINITI (P.S.I.): Ma siccome già alla prima . . .

PRESIDENTE: Allora togliamo la clausola d'urgenza. Chi chiede la parola? Nes-

suno? Neanche per dichiarazione di voto? Allora passiamo alla votazione dell'articolo. Chi è d'accordo con la legge scrive sì, chi è contrario scrive no: 30 votanti, 20 sì, 8 no, 1 scheda bianca. La legge è approvata.

Terzo lotto. Concessione ai Comuni di Ala, Aldeno, ecc. Chi chiede la parola sulla discussione generale sul terzo lotto? Nessuno.

Il Consiglio è invitato ad esprimersi per alzata di mano per passare alla discussione dell'articolo.

Articolo unico.

« La Giunta regionale, quindi, in ordine a quanto esposto, propone al Consiglio, a sensi dell'articolo 69 dello statuto, di autorizzare i seguenti comuni ad applicare per l'anno 1952 le supercontribuzioni per ciascuno indicate, approvando con procedura d'urgenza il seguente

DISEGNO DI LEGGE

I Comuni sottoelencati sono autorizzati ad applicare, limitatamente all'anno 1952, le supercontribuzioni per ognuno indicate, sui limiti massimi stabiliti dalle leggi vigenti, per garantire il pareggio dei rispettivi bilanci:

Ala: *il 25% sull'imposta di consumo per le bevande; il 20% su tutte le altre voci della tariffa delle imposte di consumo.*

Aldeno: *il 700% sulla sovrainposta terreni; il 700% sull'addizionale all'imposta redditi agrari.*

Borgo Valsugana: *il 100% sulla sovrainposta terreni; il 100% sull'addizionale all'imposta redditi agrari; il 200% sull'imposta consumo delle bevande vinose; il 25% sull'imposta consumo formaggi e latticini; il 20% sull'imposta consumo carni fresche e conservate; il 400% sull'imposta consumo materiale da costruzioni in abbonamento.*

Dro: il 400% sulla sovrainposta terreni; il 50% dell'imposta consumo sulle bevande; il 25% sulle altre voci delle imposte consumo.

Molina di Ledro: il 400% sulla sovrainposta terreni; il 400% sulla sovrainposta fabbricati.

Nomi: l'800% sulla sovrainposta terreni.

Pannone: il 200% sulla sovrainposta terreni; il 30% sull'imposta bestiame; il 50% sull'imposta consumo delle bevande vinose.

Pomarolo: il 900% sulla sovrainposta terreni; il 900% sull'addizionale all'imposta redditi agrari; il 100% su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo.

Rabbi: il 700% sulla sovrainposta terreni; il 50% sull'imposta consumo bevande alcoliche.

Riva: il 400% sulla sovrainposta terreni; il 400% sull'addizionale all'imposta redditi agrari; il 75% sull'imposta consumo delle bevande vinose.

Tenno: il 200% sulla sovrainposta terreni; il 200% sull'addizionale all'imposta redditi agrari; il 25% su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo.

Volano: il 1000% sulla sovrainposta terreni; il 1000% sull'addizionale all'imposta

sui redditi agrari, ed il 50% su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'articolo 69 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

Chi chiede la parola su questo articolo ? Allora votiamo. Dichiarazioni di voto ?

FONTANARI (P.P.T.T.): Voterò no, come fino ad oggi ho fatto, perché un giorno o l'altro ci troveremo a dover stanziare capitali per forzare i contadini a lavorare la campagna. Non ci sono che imposte sui terreni, sui contributi agrari, sulle case agricole, tutto per i contadini. Vedremo un giorno o l'altro venire degli stanziamenti dalla Regione, per sostenere i contadini a stare al loro posto.

PRESIDENTE: Altri che chiedono la parola ? Nessuno. Prego di fare l'appello. Esito della votazione: 19 sì; 9 no; 1 scheda bianca. La legge è approvata. La seduta è tolta.

(Ore 13.40).

